



COMUNE DI GOLFO ARANCI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

INDICE GENERALE

TITOLO I

PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO RINNOVO REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento

CAPO II – Occupazioni

Art. 2 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche in genere

Art. 3 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 4 – Altre occupazioni

CAPO III – Concessioni

Art. 5 – Concessioni

Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione

Art. 7 – Attivazione del procedimento amministrativo: Richiesta occupazione

Art. 8 – Ufficio comunale competente

Art. 9 – Istruttoria della richiesta

Art. 10 – Conclusione del procedimento

Art. 11 – Rilascio della concessione e suo contenuto

Art. 12 – Rinnovo e rinuncia della concessione

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Modifica, sospensione e revoca concessione

Art. 15 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 – Occupazione d'urgenza

Art. 17 – Occupazioni Abusive

Art. 18 – Anagrafe delle concessioni comunali

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE

CAPO I – Criteri di applicazione della tassa

Art. 19 – Istituzione ed oggetto della tassa

Art. 20 – Soggetto passivo

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 22 – Classificazione delle strade

Art. 23 – Tariffa ordinaria

Art. 24 – Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

Art. 25 – Commisurazione dell'area occupata ed applicazione della tassa

Art. 26 – Criteri ordinari di determinazione della tassa

Art. 27 – Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi

CAPO II – Agevolazioni ed Esenzioni

Art. 28 – Agevolazioni

Art. 29 – Esenzioni

TITOLO III – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 30 – Modalità e termini per il pagamento della tassa
- Art. 31 – Sanzioni
- Art. 32 – Attività di controllo e riscossione coattiva
- Art. 33 – Rimborsi
- Art. 34 – Contenzioso

TITOLO IV – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE

- Art. 35 – Il Funzionario responsabile della gestione della tassa
- Art. 36 – Il Responsabile del procedimento amministrativo

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 37 – Disposizioni finali
- Art. 38 – Disposizioni transitorie

ALLEGATO A - ELENCO CLASSIFICAZIONE SPAZIE ED AREE

ALLEGATO B – COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

TITOLO I

PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

CAPO I
Disposizioni generali

ART. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime.
2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.
3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:
 - per "tassa", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale, il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "occupazione" -o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività; - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - per "area pubblica attrezzata", l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizio, di allacciamento e di fornitura di energia elettrica.

CAPO II
Occupazioni

Art. 2

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, anche se temporanee, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune- nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione della tassa, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati, individuati a norma *dell'articolo 1, comma 7, del - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 bis) Sono comprese, ai fini della tassa, i tratti e le aree laterali private con accesso alla strada pubblica situati all'interno di centri abitati, ai sensi dell'art. 44 del C.d.S. (in attuazione dell'art. 22 del codice stesso)

3. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

- A) sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti chiudibili (es. dehors), la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque non è superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

- "**pluriennali**" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.)
- "**annuali**" quelle che necessitano del rinnovo annuale, per un periodo non superiore ad anni 5, mediante il rilascio di una nuova concessione.

Le occupazioni permanenti effettuate nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali non possono essere concesse a color che esercitano la propria attività stagionalmente;

- Le occupazioni, con isole ecologiche, sono concedibili nei confronti di gestori di attività commerciali i cui locali sono preesistenti alla data di approvazione del presente regolamento e che non posseggano alcuno spazio, nella proprietà privata, sia interno che esterno, tale da ospitare i contenitori dei rifiuti.

I locali di nuova apertura dovranno dotarsi e/o essere dotati degli spazi in oggetto all'interno della proprietà.

La dimensione concedibile, utile per n° 5 contenitori di raccolta differenziata, dovrà essere per un massimo di mt. 3,50 per mt. 1,00.

- B) sono **temporane**e le occupazioni, a carattere non stabile, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Sono da intendersi occupazioni, a carattere non stabile, quelle edili o realizzate con soli tavoli e sedie adiacenti o prospicienti ad un pubblico esercizio, e possono essere concesse **per un periodo massimo di 180 giorni** rinnovabili per ulteriore periodo di pari durata;

Il Comune, mediante "contrassegni", delimita l'occupazione concessa.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla -lettera- b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa:

- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

6. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3

Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, così come definite nel D.Lgs. n° 59/2010, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo II della L.R. 5/2006 del precisato decreto nonché la normativa regionale.

Art. 4

Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia, legate alle procedure di controllo e sicurezza e del C.d.s. affidate alla Polizia Municipale.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

2/bis. Le occupazioni dei marciapiedi potranno essere concesse fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale ne consegue:

- a) Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.
- b) Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno 30 cm dai percorsi speciali destinati ai non vedenti
- c) Gli ombrelloni a copertura dello spazio pubblico concesso dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50.
- d) Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti salvi i diritti dei terzi;

2/ter. Ove siano realizzate aree pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art.20 del C.d.S., sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

- a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
- b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato;
- c) venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori della fascia oraria per cui sia stata rilasciata la concessione, qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

4. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

5. E', altresì, doveroso che i titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante pulizia dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli

avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei, ne consegue che:

- a) La superficie, durante il periodo di concessione, dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi nel caso di inattività temporanea, salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. È fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- b) In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

CAPO III Concessioni

Art. 5

Concessioni

1. Le occupazioni, nel territorio comunale, di spazi e di aree di cui all'articolo 2 sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal *D.Lgs. 30. 04.1992, n. 285* e successive modificazioni e integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione.
3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento di concessione:
 - a) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, mercati (commercianti su aree pubbliche), festeggiamenti nonché di attrazioni con spettacolo viaggiante e simili. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento della tassa assolve contestualmente tale obbligo;
 - b) le occupazioni temporanee di cui all'art. 29, 10 comma, lett. b) ed e), del presente regolamento. Per tali occupazioni la concessione di patrocinio assolve contestualmente tale obbligo (presenza di apposita delibera comunale).
4. La domanda viene redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente e deve essere corredata da apposito progetto in scala da cui si possa evincere l'esatto perimetro dell'area, oggetto di richiesta, nonché i confini delle altre proprietà adiacenti la perimetrazione richiesta nonché copia della dichiarazione DUAP da cui si rilevi la regolarità e conformità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale.
5. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e

la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal riconoscimento dal ricevimento degli atti richiesti.

Art. 6/bis

Criteri e Requisiti e limiti di individuazione dell'idoneità al rilascio

- 1 *Possesso di P.IVA e di iscrizione alla C.C.I.A.A. al momento della richiesta di occupazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale TOSAP;*
- 2 *Certificazione e/o attestazione di regolarità dell'ufficio competente (SUAP) ai sensi art. 7 lettera c del Regolamento Comunale TOSAP;*
- 3 *Pertinenza dell'attività principale già esistente (collegamento funzionale) non utilizzabile autonomamente ovvero individuazione della tipologia di attività commerciale esercitata sia essa di carattere prevalente attraverso la verifica nella dichiarazione DUAP della natura della medesima;*
- 4 *Per le occupazioni esistenti, in deroga, ove insiste già l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, in adeguamento alla normativa vigente, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni di occupazione, per una percentuale non superiore al 20 per cento, limitatamente alle richieste di occupazione inerenti: adeguamento sociosanitario, sicurezza, locali tecnici, ecc. in prossimità o adiacenza dell'occupazione già esistente. Tale ampliamento vincola ed obbliga il concessionario ad effettuare, a suo carico, nell'area concessa ed in prossimità di essa migliorie e manutenzione del verde pubblico (es.: posizionamento di fioriere, di manto erboso, manutenzione ordinaria e pulizia, ecc.);*
- 5 *Non è ammissibile l'eventuale richiesta di occupazione per tutte quelle aree pubbliche non individuate da apposita relazione tecnica e cartografia o attraverso opportuna programmazione comunale, se non attraverso i termini, requisiti e le modalità previste nella procedura di Bando pubblico. Sono fatte salve le richieste di occupazione previste al comma 3 e 4 del presente articolo;*
- 6 *Limiti di occupazione suolo pubblico: limitatamente a Via Libertà, Via dei Caduti e Via dei Marinai e le zone ad alto flusso turistico) non sono consentiti manomissioni del pavimento stradale, fatta eccezione per gli ancoraggi di sicurezza facilmente rimovibili:*
- 7 Limiti superficie in concessione (limitatamente a Via Libertà, Via dei Caduti, Via dei marinai, ivi comprese le piazze, e tutte le altre zone ad alto flusso turistico, di categoria 1):
 - i. Massimo mq. 80,00 per attività di somministrazione alimenti e bevande per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;
 - ii. Massimo mq. 50,00 per attività di somministrazione alimenti e bevande per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie ubicate nella piazza c.d. "La Piccola";
 - iii. Massimo mq. 20,00 per attività di vicinato per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;
 - iv. Massimo mq. 15,00 per attività di servizi per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;
- 8 Limiti e conguagli:

L'occupazione permanente deve essere propedeutica all'esercizio effettivo dell'attività, laddove la chiusura dell'attività sia superiore a numero 180 gg. e gli uffici competenti ne accertassero la chiusura si predisporrà un'istruttoria tesa a determinare se l'occupazione oggetto di autorizzazione sia da individuare effettivamente tra la tipologia di concessioni a carattere "permanente", nel caso ci fosse una revisione della temporalità (da permanente a temporanea) dell'occupazione l'ufficio richiederà a conguaglio quanto dovuto per l'occupazione di carattere temporaneo per la temporalità effettiva dell'occupazione, nelle modalità previste dall'art. 2 co. 3 secondo periodo;
- 9 *Nell'ipotesi di richiesta di concessione su aree contigue e/o adiacenti a quelle già oggetto di concessione per l'esercizio di medesima o similare attività economica, l'istanza sarà procedibile a condizione che risulti acquisito il preventivo assenso del concessionario esistente;*
- 10 *Nell'ipotesi in cui venga inoltrata istanza di occupazione suolo pubblico, ex novo, ove la richiesta di occupazione non sia contigua e immediatamente prossima all'attività esercitata, ma in area pubblica prospiciente altra proprietà, la richiesta sarà soggetta ad apposita "conferenza di servizi" dalla quale*

verrà acquisito inoltre, quale documentazione essenziale al rilascio o diniego della stessa, l'autorizzazione da parte dei soggetti (altra proprietà) titolati all'esercizio del proprio benessere;

11 *Nell'ipotesi di richiesta di concessione sulla medesima area, ove sono presenti più domande, a parità di condizioni. La priorità è tuttavia data sempre preferenza ai titolari di attività produttive che chiedono la concessione dello spazio antistante la stessa attività, ovvero perimetrazione concessa limitatamente all'area fronte-laterale al locale commerciali per il quale si fa richiesta di occupazione nei limiti di proporzionalità diretta (esempio: area richiesta 50 mq. concessione 25 mq. a ciascuna attività commerciale).*

12 *Tutte le concessioni rilasciate siano esse a carattere temporaneo o permanente, fatte salve quelle autorizzate a mezzo bando pubblico, saranno soggette a revisione periodica.*

Sono fatte salve le fattispecie previste nell'art.14 del presente regolamento Comunale.

*Per quanto non previsto e/o citato nei precedenti punti si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 37 comma 1 e 45/bis del Codice di Trasporti e Navigazione che integralmente **si citano**:*

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 7

Attivazione del procedimento amministrativo -Richiesta di occupazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio Comunale.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica e autorizzativa, deve essere presentata con un congruo anticipo, che comunque non può essere inferiore a **30 giorni**, fatta eccezione per le procedure di natura più complessa, rispetto alla data fissata per l'inizio dell'occupazione
Sono fatte salve le procedure inerenti all'occupazione di urgenza di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.
3. Essa deve essere redatta in carta legale e contenere a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare così come indicato nell'art. 6 comma 4 del presente regolamento comunale;
 - c) oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - e) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento della tassa.

Art. 8

Ufficio comunale competente

1 La richiesta di occupazione, per periodi **fino a 15 gg.**, di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con:

- occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti;
- occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia.

Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale.

1.bis. Per le occupazioni superiori a 15 gg. la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017;

2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati.

3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 9

Istruttoria della richiesta

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e per la definizione.

2. Il Responsabile del procedimento amministrativo provvede:

- ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda;
- ad un controllo della documentazione allegata.
- ad indire la conferenza di servizi, qualora competente o autorizzato
- a richiedere il parere agli uffici competente, quali quello della Polizia Municipale o del SUAPE.

2.bis Per le richieste di occupazione di cui all'art. 8 co. 1bis del presente regolamento comunale si procederà secondo le modalità previste dalla normativa regionale indicata;

3. Qualora la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione che non rende possibile identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. Le dichiarazioni- sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad inoltrare una apposita richiesta pareri immediatamente agli uffici competenti del Comune, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici

pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

7. Qualora fosse necessario, nelle istruttorie di natura complessa, ove si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione rilevante, non prevista nella consuetudine dell'attività ordinaria, il responsabile del servizio o il responsabile del procedimento, se autorizzato, procederà alla convocazione della "conferenza di servizi" così come previsto dall'art. 14 della L. 241/90 nella quale si valuteranno i progetti delle opere di facile rimozione che si intendono installare che:

a) In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il responsabile del servizio o procedimenti se autorizzato, si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

*c) Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei **trenta giorni successivi al termine predetto**. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

d) Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, **per periodi fino a 15 gg.**, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame della Commissione Arredo Urbano (Ufficio tributi, Ufficio Suap, Comando di Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti:

a) Dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente;

b) Dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie,

c) Dal Responsabile dell'ufficio SUAP o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate;

d) Dal Ufficio tutela del paesaggio, per quanto riguarda la conformità certificazione paesistica, se necessario;

9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi **fino a 15 gg.**, si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017.

Art.10

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario responsabile della gestione della taxa per il rilascio della concessione o del diniego della stessa.

2 Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/ nulla osta comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 11

Rilascio della concessione e suo contenuto

1_ In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione della taxa di concessione, redatta dall'Ufficio competente al rilascio.

2 L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di o razione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare della taxa di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo;
- b) spese di sopralluogo (eventuali);
- c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
 - occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dal servizio tecnico, ufficio manutenzioni, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o de relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto la taxa di concessione nella misura stabilita

6. Non è richiesto un nuovo atto di concessione di cui al comma 1 nei casi di subingresso nella titolarità 7 dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio con insegna

commerciale e questa rimanga inalterata o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 12

Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto; indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

3 bis- Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all' art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del D.lgs. 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 D.lgs. 42/2004 ne consegue:

- a) Il rilascio della concessione senza acquisizione di pareri (art.9)
- b) Si procederà alla verifica dell'autocertificazione e della documentazione tecnica. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere della Commissione arredo urbano, la concessione non potrà essere rilasciata.
- c) Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, potrà essere disposto il ridimensionamento della superficie autorizzata nei casi previsti dall'art.6/bis e 14 del presente regolamento

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente:

- Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta. Per la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11 comma 3.

5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del pagamento della tassa dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né sub-concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa salvo quanto disposto *all'art. 11 comma 6 del presente regolamento*.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;
 - b) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 11;
 - c) versare la tassa alle scadenze fissate.

Art.14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2 La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa di concessione corrisposta.
3. La concessione può essere **SOSPESA** dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
 - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento alla Circoscrizione competente per territorio;
 - c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
5. La concessione può essere **REVOCATA** dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
 - b) nel caso in cui nella temporalità dell'autorizzazione concessa, venga richiesta, da altra l'attività commerciale, porzione della medesima area pubblica, qualora risultasse adiacente l'attività commerciale nascente. La revoca della concessione sarà propedeutica alla riformulazione del rilascio di nuova concessione per la parte residua del periodo concesso rimodulata nella consistenza superficiale (mq).
6. È prevista la **decadenza** della concessione di suolo pubblico che farà valere la stessa Autorità che l'ha rilasciata:
 - a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
 - b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa, ovvero il mancato posizionamento dei segnalettori posti a delimitazione dell'area concessa, di cui all'art 46;
 - c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSU;

- d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte;
- e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
- f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
- g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione.

7 In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

8 Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

Art. 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti della tassa di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, il quale

provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta, anche via fax, da trasmettere all'ufficio tributi. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinché attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione; senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento della tassa alle occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento della tassa, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti le relative spese.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi la data dell'occupazione deve risultare dal verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale. Qualora dal verbale di constatazione non risulti la decorrenza dell'occupazione, la stessa si presuppone effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 18

Anagrafe delle concessioni comunali

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

2. I provvedimenti di concessione, riguardanti occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio settimanale, sono trasmessi in copia al competente Ufficio Tributi, per la

determinazione aule della tassa dovuto nonché per la riscossione ordinaria e coattiva relativa alla tassa stessa per gli anni successivi al rilascio del relativo provvedimento.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE

CAPO I

Criteri di applicazione della tassa

Art. 19

Oggetto della tassa

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento della tassa in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. È assoggettata al pagamento della tassa suddetta anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

Art. 20

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.
2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuta la tassa di concessione, spetta unicamente al soggetto che attua materialmente l'occupazione.

Art. 21

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) valore economico dell'area, con riferimento anche al mercato dei fitti ed alle modalità di occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione.

Art. 22

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 (due) categorie, secondo l'elenco "A" allegato, che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Nel suddetto allegato sono altresì

riportate le tipologie e numero delle attività consentite nonché la superficie massima concedibile con riferimento alle aree.

Art. 23

Tariffa ordinaria

1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata:

- con riferimento alla classificazione delle strade comunali:

Occupazioni temporanee:

• Tariffe giornaliere ordinarie:

- **1 categoria € 2,00 al mq.**
- **2 categoria € 1,50 al mq.**

Occupazioni permanenti:

• Tariffe annuali ordinarie:

- 1 categoria € 26,00 al mq.
- 2 categoria € 20,00 al mq.

2 La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area sottratta alla collettività.

3. Alla tassa così determinata è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenuti dal Comune.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa ad anno solare, indipendentemente dalla data di occupazioni.

5. Le occupazioni temporanee, invece, sono assoggettate alla tassa, nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o ad ore effettive, secondo quanto indicato nell'atto di concessione.

Art. 24

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione, richiesta e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti di valutazione economica, da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente *articolo 23*, esclusivamente per quelle attività individuate nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Art. 25

Commisurazione dell'area occupata e applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri, con arrotondamento delle frazioni al metro quadro. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate su suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti; la superficie delle sporgenze è commisurato separatamente rispetto all'area sottostante.

2 Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, la tassa è determinata con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3. Le superfici eccedenti i mille metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Le occupazioni con i passi carrabili sono assoggettate alla tassa, previa determinazione della relativa superficie sulla base della larghezza per la profondità o per un massimo di 10 mq convenzionali. Per i passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

A tal fine si considerano altresì tassabili come passi carrabili la copertura di fossi o canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse (o dei pedoni per i passi pedonali).

Nel caso di copertura di fossi o canali, la superficie da assoggettare a tassa è determinata dall'ampiezza dell'accesso dei veicoli (per i passi carrabili) e dei pedoni (per i passi pedonali), per la profondità o per un massimo di 10 mq convenzionali. Tale superficie essendo configurabile a copertura di un posto auto (mq. 5 x 2 standard di misurazione previsto dal C.d.S), risulta da assoggettare a tassazione in quanto costituisce diritto esclusivo di passaggio che esula dall'interesse collettivo.

Sono ancora da ritenersi assoggettati alla tassa come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, costruito sempre allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli, in questo caso la superficie assoggettata a tassa è quella dello smusso.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione della tassa.

Su espressa richiesta dei proprietari di detti accessi "a raso" può essere rilasciato apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante i medesimi. Il divieto di utilizzazione di area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. L'apposizione del cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, *ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed del Codice della strada"* e successive modificazioni, è subordinato al pagamento della tassa di concessione.

5. Per le operazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per determinazione della tassa è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonne montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone

Art.26

Criteri ordinari di determinazione della tassa

1. La misura effettiva della tassa per le occupazioni temporanee e permanenti è determinata come segue:

a) Occupazioni permanenti:

La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria di importanza deve essere moltiplicata per:

- il coefficiente di valutazione economica
- i metri quadri dell'occupazione o metri quadri convenzionali (non superiore a mq. 10)

b) Occupazioni temporanee:

- La tariffa base giornaliera prevista per categoria di importanza deve essere moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica

- La tariffa oraria si ottiene dividendo l'importo così ottenuto per 24.

In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,20 per metro quadro al giorno.

Art. 27

Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ai servizi medesimi, sono assoggettate a tassa, in modo forfetario, come di seguito indicato:
 - a) per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a euro 0,646 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) l'ammontare complessivo, in ogni caso del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore a euro 516,46.
2. La medesima misura della tassa annua, pari a lire 1.000.000 (€ 516,46), è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La tassa è versata in un'unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del presente regolamento.

CAPO II

Agevolazioni ed esenzioni

Art. 28

Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie della tassa, come determinate dall'articolo 23 del presente Regolamento, sono ridotte:
 - del **20%** per le occupazioni **temporanee** di suolo pubblico per periodi superiori o uguali a 15 giorni;
 - del **50%** per le occupazioni **temporanee** di suolo pubblico per periodi superiori o uguali a 30 giorni con carattere ricorrente;
 - del **50%** per occupazioni **temporanee** di suolo pubblico realizzate:
 - a) da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli;
 - b) per l'esercizio dell'attività edilizia.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lett. "c" del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato

con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinate dal Comune;
- c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
- d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- e) le occupazioni realizzate per iniziative manifestivo — culturali, organizzate con il patrocinio dell'Ente, individuate ogni anno con proprio atto deliberativo e che non abbiano finalità di lucro;
- f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non, Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- g) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e- condutture d'acqua potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni effettuate con balconi o simili di carattere stabile;
- q) le occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- r) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici. per esecuzione di interventi per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi;
- s) le occupazioni effettuate per opere di arredo urbano da parte di soggetti privati regolarmente autorizzati dal Settore Urbanistica, previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale;
- t) i passi carrabili per uso agricolo;
- u) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con tende fisse e retrattili.

TITOLO III

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento della tassa.

1. Il versamento della tassa va effettuato tramite conto corrente postale intestato al Comune.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento della tassa deve essere effettuato:
 - a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
 - b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. La tassa deve essere corrisposta in una unica soluzione.
5. È ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate anticipate di pari importo con scadenza 31.01, 30.04 e 31.07 qualora l'ammontare della tassa sia superiore ad € 500,00. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.
6. La tassa dovuta per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare della tassa, parimenti non si fa luogo alla riscossione della tassa a carico dell'ambulante occupante il medesimo posteggio.
7. Non si effettua il versamento della tassa qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 3,00 e sempreché non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.

Art. 31

Sanzioni

1. L'omesso o tardivo versamento della tassa comporta la corresponsione dell'importo della tassa dovuta degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 30% della tassa stessa. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre la data fissata nel provvedimento di concessione.
3. Per tutte le occupazioni considerate abusive siano esse permanenti o temporanee, si applica:
 - un'indennità pari alla tassa che sarebbe stata determinata se occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%;
 - una sanzione amministrativa di importo pari alla predetta indennità già maggiorata;
 - le sanzioni eventualmente previste ai sensi degli *artt. 20 e 21 dei D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni*.
4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo che nell'ipotesi di protrazione oltre il termine di scadenza di cui al *comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento*, per cui si computa il termine dalla decadenza della precedente concessione.

Art. 32

Attività di controllo e riscossione coattiva

1. Il Responsabile del procedimento concessorio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di

eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo del versamento della tassa, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con apposito avviso di accertamento. La riscossione delle somme dovute a titolo di tassa e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante iscrizione a ruolo e consegna dello stesso al concessionario della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di affidamento del servizio il procedimento di riscossione coattiva indicato nel *comma 1* è svolto dal concessionario.

4. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al *comma 2*.

5. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 33

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di concessione provvede il funzionario responsabile del servizio interessato. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione della tassa di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

TITOLO IV

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA TASSA

Art. 35

Il Funzionario Responsabile della gestione della tassa

1. È funzionario responsabile della tassa il Dirigente del Settore competente o il funzionario designato da quest'ultimo.

2. In particolare, il funzionario responsabile:

- acquisisce i pareri tecnici da parte degli altri Settori (condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'atto di concessione);
- esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della tassa, comprese le attività di controllo: verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni e gli altri diritti dovuti; - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di tassa di concessione.

3. In caso di affidamento a terzi dell'accertamento e riscossione della tassa, l'affidatario è responsabile della gestione medesima nei limiti delle attività conferite.

Art. 36

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

1. Il Responsabile del procedimento è il dipendente designato dal Dirigente del Settore competente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Tutte le concessioni in scadenza e/o in corso di validità, siano esse a carattere permanente o temporaneo, rilasciate precedentemente l'adozione delle nuove disposizioni del presente regolamento, saranno soggette a revisione e rivalutazione economica.
2. Sono escluse dalla procedura di revisione le tipologie di atti concessori di cui all'art. 6/bis comma 12 secondo periodo.